

Oggetto: Invio accordi regionali 15 e 19 giu 2012 - Trasporto Persone Imprese Artigiane

La presente per informarVi che il 15 giugno 2012 è stato siglato il contratto collettivo regionale per i dipendenti delle imprese del settore trasporto persone della regione Veneto, integrato da un successivo verbale applicativo del 19 giugno 2012.

Il nuovo Contratto Artigiano Regionale Trasporto Persone e Servizi Urbani fissa non solo il percorso retributivo ma anche una serie di disposizioni specifiche utili per la corretta gestione dei rapporti di lavoro del settore.

Per gli istituti contrattuali non specificamente regolamentati il contratto regionale rimanda alle corrispondenti disposizioni del CCNL Trasporto merci attualmente in vigore.

Una breve sintesi degli aspetti salienti dell'accordo:

1. SFERA DI APPLICAZIONE

Il nuovo contratto si applica nel Veneto a tutte le imprese, esclusivamente artigiane, che operano nel settore del trasporto collettivo di persone (compreso il trasporto lagunare o in acque interne di persone e/o di merci) o nel settore dei servizi urbani come posteggio e autorimesse, nettezza urbana ed espurgo pozzi o servizi postali.

2. DECORRENZA E DURATA ed INDICAZIONI APPLICATIVE

L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione, **15 giugno 2012**, e scade il **31 maggio 2015**. Considerata la particolarità derivante dal passaggio dalla normativa previgente alla nuova, le Parti con successivo protocollo del 19 giugno 2012, hanno previsto di spostare al **1° luglio 2012 la decorrenza dei seguenti istituti contrattuali:**

- art. 5 Classificazione del personale*
- art. 8 Orario di lavoro*
- art. 9 Modalità di computo della prestazione lavorativa*

Federazione Regionale dell'Artigianato e delle Imprese del Veneto

Via A. Volta, 38 – 30175 Marghera (Ve) – Tel. 041.2902968 – Fax 041.2902953 - e-mail segreteria generale@confartigianato.veneto.it C.F. 80013140274

- art. 10 *Orario di lavoro plurimensile*
- art. 11 *Straordinario*
- art. 12 *Ferie*
- art. 13 *Permessi*
- art. 22 *Indennità di trasferta*

Per gli articoli non citati resta la decorrenza originariamente prevista del 15 giugno 2012.

3. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

A decorrere dal **1 luglio 2012** viene adottata la classificazione del vigente CCNL Trasporto Merci con alcune specifiche riguardanti l'inserimento al 3S ed al 3 livello del personale viaggiante.

4. ADEGUAMENTI SALARIALI

A partire dal corrente mese di giugno inizia l'erogazione degli aumenti diversificati per livello secondo la scaletta prevista all'art. 6: aumenti rispettivamente previsti a **giugno 2012, a febbraio e dicembre 2013, a giugno 2014 e a giugno 2015.**

Con riferimento al 3° livello, tali aumenti mensili sono fissati alle rispettive decorrenze in euro 50, 58, 60, 59 e 37.

Al fine di prevedere un ingresso morbido nella nuova normativa, hanno specificato che l'adeguamento di giugno 2012 può essere corrisposto con il cedolino paga di luglio.

Rimane inteso che nulla sarà dovuto dalle imprese che applicano un salario superiore a quello indicato al 31 maggio 2012 nella tabella di cui all'art. 6.

Si ricorda che viene mantenuta la previsione dell'erogazione degli € 25, 00 aggiuntivi per le imprese che non sono aderenti all'ente bilaterale.

Ricordiamo infine che il contratto prevede l'erogazione della tredicesima e della **quattordicesima mensilità**. Nell'eventualità che le imprese non avessero mai erogato la 14esima, il conteggio dei ratei decorre dalla data di stipula del CCRL.

5. CONTRATTI A TERMINE

Facendo salvo il rinvio alle normative di legge, è stato introdotto il contratto stagionale (peraltro assente con il preesistente utilizzo del CCNL Trasporto merci) per il periodo che va dalla settimana prima di Pasqua al 31 ottobre di ogni anno.

6. APPRENDISTATO

Le parti hanno assunto le durate e le retribuzioni definite all'interno dell'accordo del 24 aprile 2012 per il settore Trasporto merci. In via transitoria andranno adottati i profili formativi definiti all'interno degli accordi di settore.

7. NORMATIVA SUL RITIRO PATENTE E SUI VIDEOSATELLITARI

Viene adottata nel settore Trasporto Persone la medesima normativa già prevista nel CCRL Trasporto merci.

8. SECONDO LIVELLO EBAV

Dal mese di Settembre 2012 viene attivato anche il secondo livello Ebav attraverso un versamento al Fondo di categoria del settore Trasporto Merci.

Il versamento sarà il seguente: € 7,55 mensili a carico impresa ed € 2,45 a carico dei lavoratori.

Fino ad Agosto continueranno ad essere versate ad Ebav le quote previste dall'accordo interconfederale del 21 settembre 2009.

Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda agli accordi allegati.